



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2

Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

Roma 08.08.2016

Prot. 4708
Allegati 1

Alla Soc. VELOCAR srl
Via Mazzini 55c
46043 Castiglione delle Stiviere
(MN)

OGGETTO: Decreto di approvazione del dispositivo " Velocar Red&Speed
EVO-R".

Si trasmette il decreto dirigenziale di pari numero e data con il quale questo
Ministero ha approvato il dispositivo in oggetto.

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Francesco Mazziotta)



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 4708 del 01-08-2016

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale ;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni agli artt. 142 e 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'**attraversamento** oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTA la richiesta in data 3 novembre 2015, presentata dalla soc. Velocar s.r.l., con sede in Via Mazzini, 55 c, Castiglione delle Stiviere (MN), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa. Il dispositivo si **caratterizza** per l'utilizzo di una unità radar per il rilievo della velocità e per la classificazione dei veicoli;

VISTA la nota n. 535, in data 1 febbraio 2016, con la quale questa direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. Velocar s.r.l., unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTO il parere n. 21/2016, reso nella adunanza del 15 luglio 2016, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni, raccomandazioni e verifiche: le funzioni di misuratore di velocità e rilevatore di infrazioni al semaforo rosso dovranno sempre essere previste in modo disgiunto; in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema; di porre attenzione al montaggio adottando adeguate strutture di sostegno, fissaggio e idonea messa a terra; di svolgere verifiche periodiche, eventuali tarature e manutenzione programmata del dispositivo; le varie installazioni dovranno essere conformi alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

DECRETA

Art.1. E' approvato il sistema denominato "Velocar Red&Speed EVO-R", della soc. Velocar s.r.l., con sede in Via Mazzini, 55c, Castiglione delle Stiviere (MN), per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa. Il dispositivo si caratterizza per l'utilizzo di una unità radar per il rilievo della velocità e per la classificazione dei veicoli. L'approvazione è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle infrazioni al semaforo rosso; in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema; di porre attenzione al montaggio adottando adeguate strutture di sostegno, fissaggio e idonea messa a terra; di effettuare, manutenzione programmata del dispositivo; le varie installazioni dovranno essere conformi alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti.

Art.2. Il dispositivo "Velocar Red&Speed EVO-R" può essere utilizzato per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del decreto legislativo n.285/1992, nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 del medesimo decreto legislativo. L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di Installazione e Utilizzo.

Art.3. Il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R", quale documentatore di infrazioni al semaforo rosso, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.

Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.5. Il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R", come misuratore di velocità, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.

Art.6. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Velocar Red&Speed EVO-R" come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, almeno con cadenza annuale.

Art.7. L'approvazione del dispositivo "Velocar Red&Speed EVO" come misuratore di velocità ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Art.8 .I dispositivi devono essere commercializzati unitamente al manuale di Installazione ed Utilizzo nelle **versione** allegata alla domanda di approvazione della soc.Velocar s.r.l.

Art.9. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo **depositato** presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto nonché il nome del richiedente.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)